



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

**BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
 AI SENSI DELL'ART. 73, D.L. N. 69/2013
 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
 SEDE DI CATANZARO**

VISTO l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, del D. Lgs 28 marzo 2024, n. 44, e in particolare il comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui: *"I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e coloro che sono iscritti al medesimo corso e hanno superato tutti gli esami previsti, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli Uffici requiranti di primo e secondo grado, gli Uffici e i Tribunali di sorveglianza e i Tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della stessa durata, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali"*;

VISTO il bando tipo adottato con delibera del CPGA n. 75 dell'8 luglio 2016, e s.m.i., come da ultimo modificato con delibera n. 41 del 30 maggio 2024 adottata nella seduta del 22 maggio 2024;

VISTA la delibera del CPGA n. 42 del 28 giugno 2022 che chiarisce le attività e i compiti assegnati ai tirocinanti, anche al fine di incentivarne la partecipazione e il contributo all'Ufficio per il processo, nonché di specificarne i doveri, con particolare riguardo al rispetto del segreto d'ufficio;

VISTO il decreto del Presidente del TAR Calabria-Catanzaro n. 47 del 20/11/2017 con il quale è stato istituito l'Ufficio per il Processo presso il TAR, di cui fanno parte anche coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del d.l. 69/2013;

Articolo 1
(Durata e decorrenza)

1. È indetta la procedura **per l'individuazione di n. 2 laureati** in giurisprudenza, ovvero iscritti al medesimo corso di laurea che abbiano superato tutti gli esami previsti, per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sede di Catanzaro per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo individuale di cui al successivo art. 6, punto 4.

Articolo 2
(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ovvero superamento di tutti gli esami previsti nel medesimo corso di laurea;



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013 presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno stage);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

**(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica
ed obblighi ad esso conseguenti)**

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi, con una presenza minima in sede che sarà stabilita in fase di assegnazione degli ammessi.
2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013.
3. L'attività del tirocinante si svolge nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico, nonché nel rispetto del segreto d'ufficio, come disciplinato dall'articolo 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
In particolare il tirocinante:
 - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
 - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
 - c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
 - d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
 - e) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio.
 - f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti.
4. Il percorso formativo prevede che i tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato tutor, siano applicati, per una parte dell'attività, anche presso l'Ufficio per il processo amministrativo, istituito presso questo TAR con il sopradetto Decreto presidenziale n. 40/2017 del 20/11/2017.



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

a) La partecipazione dei tirocinanti alle attività dell'Ufficio del processo avverrà nei modi e nei tempi stabiliti dal Responsabile dell'Ufficio medesimo.

5. Al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

6. Il tirocinante può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

7. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

8. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

9. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) non può, comunque, avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge la pratica forense;

d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

10. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

11. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

12. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore o del magistrato preposto all'Ufficio del processo, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario, oltre che in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e della necessaria frequenza nella prestazione a cui è tenuto il tirocinante.

13. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

14. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Articolo 4
(Esito ed effetti del tirocinio)

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni (comma 11 bis);

b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5
(Modalità e termine di presentazione delle domande)



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate entro e non oltre **le ore 24:00 del 10 luglio 2024 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica unica del Ministero della Giustizia**, raggiungibile all'indirizzo:

<https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", scaricabile dallo stesso indirizzo.

Si sottolinea l'indispensabilità dell'allegazione alla domanda del curriculum vitae, mediante caricamento sulla pagina ad hoc dell'applicazione.

Al fine di integrare la domanda, **il curriculum**, oltre alle informazioni tipiche, **dovrà necessariamente riportare, anche in una sezione ad hoc, i seguenti dati:**

- a) la votazione conseguita nelle seguenti materie: diritto costituzionale; diritto privato; diritto processuale civile; diritto commerciale; diritto penale; diritto processuale penale; diritto del lavoro; diritto amministrativo;
 - b) indicazione di eventuali corsi di perfezionamento in materie giuridiche post laurea;
 - c) indicazione circa eventuale svolgimento di un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73 cit., (in corso, ovvero già svolto, o interrotto a qualsiasi titolo), presso altri Uffici giudiziari;
 - d) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.42-ter, comma 2, lettera g), del r.d.30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).
2. I requisiti previsti all'art. 2 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
3. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, a coloro che hanno conseguito la laurea, alla migliore media negli esami indicati all'art. 2, lett. b), al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

2. Alla selezione procederà una commissione composta dal dirigente della segreteria del presente ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati all'ufficio, designati dal Presidente di questo Tribunale.

3. Ai candidati prescelti verrà data comunicazione individuale, mediante posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di candidatura. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione "Bandi di Tirocinio" della home page e nella sezione "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini".

4. I candidati ammessi al tirocinio saranno convocati per la stipula dell'accordo, ai fini dell'avvio del periodo formativo, che, comunque, è subordinato alla stipula, a quella data, delle due distinte polizze assicurative di cui all'art. 3, comma 14, del presente bando.

Articolo 7

(Pubblicazione del bando)



Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, nella sezione dedicata al TAR Calabria Catanzaro "Bandi di tirocinio", al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/bandi-di-tirocinio-tar-catanzaro>, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini".
2. La Segreteria Generale curerà gli adempimenti per la pubblicazione e provvederà a comunicarlo ai Consigli degli Ordini degli avvocati presenti nella regione Calabria, alle Facoltà di giurisprudenza delle Università calabresi e al Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria.

Articolo 8
(Trattamento dati)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui si entrerà in possesso, si informa che gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, per finalità legate alla procedura di selezione ed ai connessi adempimenti.
2. Informiamo che i dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati e al personale dipendente coinvolto nel procedimento e che verranno utilizzati sia in formato elettronico che cartaceo. Tali dati saranno conservati presso gli Uffici del Tribunale e/o presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità dei dipendenti/personale addetti/o tenuti/o al rispetto del segreto professionale o del segreto d'ufficio o impegnati/o dal vincolo contrattuale all'obbligo della riservatezza.
3. Comunichiamo, inoltre, che si potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. Ue n. 2016/679 tra cui i diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento e di cancellazione, rivolgendosi al Designato del trattamento, dott. Pasquale Alvaro, Segretario Generale del TAR Calabria, sede di Catanzaro, all'indirizzo postale della sede legale in Via De Gasperi n. 76/b – 88100 Catanzaro, o all'indirizzo mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it, o all'indirizzo mail: p.alvaro@giustizia-amministrativa.it, tutti indirizzi presso i quali è reperibile.

Catanzaro, li 10 giugno 2024

Il Presidente
Dott. Giancarlo Pennetti